

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 79 DEL 11-12-2019

Oggetto: RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INDIVIDUAZIONE BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE, OVVERO DI DISMISSIONE. APPROVAZIONE ELENCO.

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di dicembre alle ore 21:45, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

FORTI GIUSEPPE	SINDACO	P
BIANCUCCI LUCIANA	VICE SINDACO	A
PISTOLESI LARA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CESETTI ALBERTO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co.	N
Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti, unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare l'allegato elenco, dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Di evidenziare che:

- l'individuazione degli immobili, compresi nell'elenco di cui sopra, verrà tradotta nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che sarà approvato dal consiglio comunale ed allegato al bilancio di previsione;
- l'elenco in esame, verrà pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- gli uffici comunali competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
- contro l'iscrizione dei beni nell'elenco sopra specificato, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nel responsabile del III "Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza.

Di trasmettere il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine con successiva votazione, a voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.

MOTIVAZIONE

L'articolo 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito nella Legge n. 133 del 06.08.2008, testualmente dispone:

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente;

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare;

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi;

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.”

La sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58 comma 2 della suddetta legge 113/2008 prevede che il piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

Al fine di dare attuazione alla suesposta normativa, è necessario procedere all'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione depositata agli atti, dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Gli uffici comunali competenti, d'intesa con l'amministrazione, hanno debitamente redatto un apposito elenco contenente gli immobili sopra specificati.

Gli immobili, compresi nell'elenco di cui sopra, costituiranno il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che sarà approvato dal consiglio comunale ed allegato al bilancio di previsione.

Il predetto elenco verrà pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

Gli uffici comunali competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Avverso l'iscrizione dei beni negli elenchi sopra specificati, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Visto ed esaminato il suddetto elenco, che si allega al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare l'allegato l'elenco, dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Di evidenziare *che*:

- l'individuazione degli immobili, compresi nell'elenco di cui sopra, verrà tradotta nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che sarà approvato dal consiglio comunale ed allegato al bilancio di previsione;
- l'elenco in esame, verrà pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- gli uffici comunali competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
- contro l'iscrizione dei beni nell'elenco sopra specificato, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nel responsabile del III "Assetto del territorio, lavori pubblici, attività produttive e vigilanza.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ELENCO DEGLI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE 2020-2022

A- FABBRICATI

1) Fabbricato sito in località C.da San Pietro (ex fecondazione artificiale), destinato alla alienazione identificato al catasto terreni di Monte Vidon Corrado:

Foglio n. 7 – Part. 197 – Sup. mq. 250 – Fabbricato Urbano da Accertare;

Foglio n. 7 – Part. 228 – Sup. mq. 98 – Fabbricato Urbano da Accertare.

B- TERRENI

1) Lotto edificabile Piano Insediamenti Produttivi “Vallemarina”- Zona D4 -, destinato alla alienazione identificato al catasto del Comune di Monte Vidon Corrado:

Foglio n. 6 - part. 508-507-516-448 – Superficie complessiva mq. 2.470.

2) Lotto edificabile Piano Edilizia Economica Popolare “Larciano-Marinaro” - Zona C2/2.2 -, destinato alla alienazione ed identificato al catasto del Comune di Monte Vidon Corrado:

Foglio n. 5 - part. 815-817 – Superficie complessiva mq. 1.025.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 11-12-2019

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONT.LE**

Data: 11-12-2019

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPE FORTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALBERTO CESETTI



Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione:

Sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal 11-03-2020 al 26-03-2020.

Li, 11-03-2020

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI



Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-12-2019 in quanto:

[x] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

[] per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 11-03-2020

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI

